

Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2017, n. 4-4581

Erogazione compensi per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate di cui all'art. 17, comma 2, lettera e del CCNL dell'1.4.1999. Atto di indirizzo.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Premesso che:

- In data 8 giugno 2016 le parti hanno sottoscritto il contratto decentrato per l'anno 2015 che prevedeva per l'anno 2016 una verifica complessiva dei compensi relativi alle attività particolarmente disagiate;
- la tematica di cui trattasi è stata oggetto di numerosi incontri tra amministrazione e sindacati durante i quali sono state valutate le diverse posizioni;
- con D.G.R. n. 31-3976 del 26.9.2016 e D.U.P. n. 100 del 27.9.2016 sono state quantificate le risorse decentrate 2016 relative al personale delle categorie e sono stati forniti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica relativamente alla definizione di nuove modalità per l'attribuzione, tra gli altri, dei compensi per le attività particolarmente disagiate per le categorie B e C, affinché la suddetta attribuzione fosse maggiormente selettiva e coerente con l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e delle tecnologie utilizzate;
- in data 30.9.2016 le parti hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto decentrato per l'anno 2016, concordando, per l'anno in questione, di attribuire tali compensi con le modalità già individuate dai precedenti contratti decentrati, compreso il contratto per l'anno 2015; le parti, in tale ipotesi di contratto hanno inoltre concordato che i contratti vigenti si sarebbero applicati sino al 31.12.2016;
- in seguito alla certificazione rilasciata dal Collegio dei Revisori in data 19.12.2016, con D.G.R. n. 37-4404 del 19.12.2016 e con D.U.P. n. 176 del 20.12.2016 la delegazione trattante di parte pubblica è stata autorizzata a sottoscrivere il contratto decentrato relativo al trattamento accessorio del personale di categoria per l'anno 2016;
- in data 21.12.2016 le parti hanno sottoscritto il contratto decentrato per l'anno 2016, confermando il contenuto dell'ipotesi sottoscritta in data 30.9.2016; in particolare sono stati confermati, per l'anno 2016, i criteri previsti dai contratti precedenti per l'istituto del disagio ed è stato stabilito espressamente che i contratti vigenti in materia si sarebbero applicati sino al 31.12.2016;
- l'art. 1, comma 8bis, della L.R. 1 dicembre 1998 n. 39 prevede che al personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale, sia corrisposta, per il periodo di svolgimento delle mansioni, un'indennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e per attività svolta in condizioni particolarmente disagiate. L'indennità viene fissata annualmente con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Considerato che:

- a fronte della previsione sulla efficacia dei contratti sino al 31/12/2016, si rende necessario, a far data dall'1.1.2017 e nelle more della nuova disciplina, affrontare la questione relativa all'erogazione di alcune indennità, quali quella per la conduzione di automezzi e quella per il trasporto del gonfalone, che rientrano tra i compensi per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate di cui all'art. 17, comma 2, lettera e) del CCNL dell'1.4.1999 e di cui alla legge regionale citata, e che vengono attribuite mensilmente ai dipendenti che svolgono tali servizi, legati ad attività istituzionali dell'Ente;

- le OOSS sono tempestivamente state messe al corrente della problematica, ma non hanno ritenuto fosse necessaria una integrazione al Contratto decentrato 2016, che dettasse le regole della fase transitoria.

Ritenuto opportuno, in assenza della legge di bilancio 2017, fornire indicazioni agli Uffici competenti della Giunta regionale in merito all'erogazione dei compensi per la conduzione di automezzi e per il trasporto del gonfalone, affinché possano continuare ad essere liquidate mensilmente a titolo di anticipazione e salvo conguaglio;

ritenuto altresì, in via prudenziale, che gli importi liquidati relativi alle indennità di cui sopra non possano eccedere il 90% delle somme previste per tali istituti nei contratti vigenti al 31/12/2016.

Dato atto che gli importi di che trattasi trovano copertura all'interno dei capitoli di spesa 101757/2017 e 102372/2017, compresi nell'impegno 2017/150 – D.D. 2015/816 del 30.12.2015 e nell'impegno 2017/141 – D.D. 2015/816 del 30/12/2015.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di determinare, nelle more della nuova disciplina come narrato in premessa, quale atto di indirizzo agli Uffici competenti della Giunta regionale, che il pagamento delle indennità per la conduzione di automezzi e per il trasporto del gonfalone, possano continuare ad essere liquidate mensilmente a titolo di anticipazione e salvo conguaglio;
- che gli importi liquidati relativi alle indennità di cui sopra non possano eccedere il 90% delle somme previste per tali istituti nei contratti vigenti al 31/12/2016;
- che gli importi di che trattasi trovano copertura all'interno dei capitoli di spesa 101757/2017 e 102372/2017, compresi nell'impegno 2017/150 – D.D. 2015/816 del 30/12/2015 e nell'impegno 2017/141 – D.D. 2015/816 del 30/12/2015.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)